

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3163

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOLOGNA, BUFFONE, CANESTRARI, FORNALE, D'AREZZO,
FRACASSI, BARBI, ARNAUD, SEMERARO**

Presentata il 16 maggio 1966

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414 concernente l'avanzamento per meriti eccezionali dei marescialli maggiori in servizio permanente

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme che si propongono trovano rispondenza nell'istituto dell'avanzamento per meriti eccezionali previsto per gli ufficiali in servizio permanente effettivo dagli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Trattasi di uno strumento legislativo di carattere straordinario da applicare in via del tutto eccezionale nei confronti di quei sottufficiali in possesso di elevate capacità morali, intellettuali e fisiche, ma per i quali è preclusa, a causa dell'età, la via normale del reclutamento di cui alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Pertanto, l'unito disegno di legge prevede la nomina a sottotenente « per meriti eccezionali » dei marescialli maggiori in servizio permanente, che abbiano reso segnalati servizi ed abbiano dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di bene adempiere le funzioni di ufficiale.

Tale istituto, che completa la nuova legge sul reclutamento 18 dicembre 1964, n. 1414, è circondato da un iter procedurale rigoroso e solenne in quanto è previsto che la proposta per meriti eccezionali sia formulata da un

ufficiale generale e corredata del parere di tutte le autorità gerarchiche.

Inoltre sulla proposta stessa decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Infine, attese le finalità che si intendono perseguire e tenuto conto del limite di età dei sottufficiali nonché dell'opportunità di consentire agli stessi un modesto sviluppo di carriera almeno fino al grado di capitano, il provvedimento che si propone prevede:

per la nomina a sottotenente il limite di età di 56 anni che corrisponde a quello stabilito per la cessazione dal servizio dei marescialli maggiori;

la possibilità di conseguire l'avanzamento al grado superiore dopo un anno di permanenza nel grado di sottotenente e due anni nel grado di tenente;

il limite di età di 60 anni per la cessazione dal servizio, qualunque sia il grado raggiunto.

L'onere finanziario, certamente di lieve entità, rientra nel relativo capitolo di bilancio del personale ufficiali del Ministero della difesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 dopo il n. 3 è aggiunto il seguente:

3-*bis*) dai marescialli maggiori che siano giudicati meritevoli della nomina ad ufficiale per meriti eccezionali ai sensi del successivo capo V.

ART. 2.

Dopo il capo IV della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 è aggiunto il seguente:

CAPO V.

NOMINA AD UFFICIALE PER MERITI ECCEZIONALI

ART. 20-*bis*.

La nomina ad ufficiale per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del maresciallo maggiore in servizio permanente che abbia reso segnalati servizi ed abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di bene adempiere le funzioni di ufficiale.

La proposta di nomina ad ufficiale per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale dal quale il maresciallo maggiore dipende ed è corredata dal parere delle autorità gerarchiche.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

ART. 20-*ter*.

Il maresciallo maggiore riconosciuto meritevole dal Ministro è nominato sottotenente in servizio permanente:

nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, se proveniente dall'Arma stessa;

nel ruolo speciale unico, se proveniente dalle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio;

nei ruoli del servizio automobilistico e di commissario (ruolo ufficiali di sussistenza) se proveniente dal rispettivo servizio.

Il limite di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente ai sensi del presente articolo è portato a 56 anni.

ART. 20-*quater*.

L'ufficiale nominato ai sensi dell'articolo precedente è valutato per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, è promosso:

al grado di tenente, dopo un anno di permanenza nel grado di sottotenente;

al grado di capitano, dopo due anni di permanenza nel grado di tenente.

Per l'avanzamento dei tenenti dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del servizio automobilistico non è richiesto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche di cui all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è portato a 60 anni qualunque sia il grado raggiunto.

ART. 20-*quinqüies*.

Nei riguardi degli ufficiali di cui agli articoli precedenti si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.